

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>PROTEZIONE CIVILE</b><br>Comune di Santeramo in Colle | <div style="text-align: center;"> <b>COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE</b><br/>         Città Metropolitana di Bari<br/> <b>Servizio di Protezione Civile</b> </div> <div>         Via Caduti del Lavoro, 1 (zona industriale) tel. 080/3030572<br/>         protezionecivile@pec.comune.santeramo.ba.it - protezionecivile@comune.santeramo.ba.it<br/>         www.comune.santeramo.ba.it C.F.: 82001050721 – P.I.: 00862890720       </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Ufficio del Sindaco

Prot. n.

Reg. Ord. n. 22/2025

**Oggetto: ORDINANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INERENTI IL RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITÀ NELL'ANNO 2025.**

### IL SINDACO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 50, comma 5.  
 Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 334 del 10/06/2025 "*Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Puglia. Anno 2025*", con il quale si stabilisce, fra l'altro che: "*Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2025 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia*".  
 Visto il D.Lgs. n. 1/2018 "Codice della protezione civile" che all'art. 3, comma 1, lettera c), individua il Sindaco quale autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art. 6, comma 1, definisce le attribuzioni di predetta Autorità.

Vista la L. n. 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi".

Vista la L.R. n. 18/2000 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi".

Vista la L.R. n. 38/2016 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia".

Vista la L.R. n. 3/2010 "Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali".

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale".

Viste le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Barletta – Andria – Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, in attuazione del R.D. n. 3267/1923.

Visto il D.Lgs. n. 1/2018 "Codice della protezione civile", art. 16, comma 1, che individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile.

Vista la Deliberazione n. 758 del 29/05/2023 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 - 2025.

**Constatato** che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità.

**Considerato** che, ai sensi della L.R. n. 38/2016 e del D.P.G.R. n. 334 del 10/06/2025, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della Regione a rischio di incendio boschivo, di cui all'art. 2 della richiamata L. n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;

- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- j) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2025, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 152/2006, che così dispone: *"Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata"*, non sono ammesse deroghe al divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali ad eccezione di quelle di cui al comma 2 dell'articolo 2, della L.R. n. 38 del 2016 nelle modalità e nella misura stabilite dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

Sono altresì vietate, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.G.R. n. 334/2025, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni che determinino, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio e qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.

**Considerato** altresì, che l'art. 8) Osservanza delle norme, del D.P.G.R. n. 334/2025, assegna ai Sindaci, in qualità di autorità di protezione civile, il compito di diffondere il contenuto del decreto de quo.

**Ritenuto** necessario perseguire i fini summenzionati anche ordinando di mantenere i terreni e le aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, ricadenti all'interno del centro abitato, costantemente puliti e curati, a tutela del decoro urbano, dell'incolumità pubblica, dei beni pubblici e privati e della sicurezza stradale.

**Visti:**

- l'art. 50 - Competenze del Sindaco e del Presidente della provincia, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Piano Comunale di Protezione Civile;

## D I S P O N E

di richiamare, tutto quanto sopra, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo e, conseguentemente,

## O R D I N A

### 1) Divieti

Durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, così come decretato dal D.P.G.R. n. 334/2025, dal 15 giugno al 15 settembre 2025, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo, di cui all'art. 2 della richiamata L. n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- j) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2025, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 152/2006, che così dispone: *"Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata"*, non sono ammesse deroghe al divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali ad eccezione di quelle di cui al comma 2 dell'articolo 2, della L.R. n. 38 del 2016 nelle modalità e nella misura stabilite dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

Sono altresì vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni che determinino, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio e qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applica quanto disposto dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e dai relativi provvedimenti di attuazione.

## 2) **Disposizione per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi**

Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS s.p.a., alle Società di gestione di servizi idrici, alle Società Autostrade s.p.a., alla Città Metropolitana di Bari ed ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti.

I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

Sono richiamate le disposizioni della L.R. n. 38/2016 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia".

## 3) **Attività ad alto rischio esplosivo**

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. n. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne.

Il Comune provvederà a trasmettere tali dati alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente.

Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

## 4) **Fuochi pirotecnici e fiamme libere**

Su tutto il territorio comunale, in tutte le aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. n. 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Per le altre aree si fa riferimento all'art. 57 del T.U.L.P.S. Regio Decreto n. 773/1931.

## 5) **Obbligo di realizzazione delle fasce protettive**

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, l'obbligo di realizzare una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

Sono richiamate le disposizioni della L.R. n. 38/2016 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia".

## 6) **Divieti per la bruciatura delle stoppie**

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola e/o foraggiera e delle superfici a pascolo, il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere.

Sono richiamate le disposizioni della L.R. n. 38/2016 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia".

## 7) **Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e loro gestione**

7.1 Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree, insistenti sul territorio comunale, il divieto di bruciare la vegetazione spontanea.

7.2 Altresì, hanno l'obbligo di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi sulle aree circostanti e/o confinanti.

Sono richiamate le disposizioni della L.R. n. 38/2016 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”.

## **PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITA' DI PREVENZIONE**

### **8) Aree boscate**

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa.

In caso di grave incuria dall'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

Sono richiamate le disposizioni della L.R. n. 38/2016 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”.

### **9) Attività turistiche e ricettive**

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti sulle aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di realizzare una fascia di protezione della larghezza di almeno 15 metri, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento, compatibilmente agli spazi fisici disponibili in funzione della proprietà catastale e per tutte le aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme del settore.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità.

Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

Sono richiamate le disposizioni della L.R. n. 38/2016 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”.

### **10) Aree del centro abitato**

Ai proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, ricadenti all'interno del centro abitato, di procedere agli interventi di pulizia e bonifica delle suddette aree, provvedendo alla rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie, residui di vegetazione, rimozione di eventuali rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, con particolare attenzione ai cigli stradali ed alle banchine prospicienti i predetti siti, anche al fine di prevenire gli incendi.

Tali interventi, dovranno comunque essere effettuati periodicamente, in modo da garantire la completa pulizia e manutenzione dei luoghi.

Il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe, sterpaglie e/o dalla pulitura dei terreni e delle aree, deve essere rimosso a cura e spese degli interessati e smaltito contattando il numero verde (800036459) dell'impresa Teknoservice s.r.l., che gestisce i servizi di igiene urbana e servizi complementari.

Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada per l'esecuzione dei lavori che dovessero interessare la sede stradale.

### **11) Aree protette nazionali e regionali**

All'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette) e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. n. 19/1997 (norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'ente di gestione.

### **12) Avvistamento di incendio**

Tutti i cittadini sono obbligati, in caso di avvistamento di incendio, che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, di chiamare immediatamente i seguenti numeri telefonici, riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento:

|             |                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 115         | Vigili del Fuoco                                                                |
| 1515        | Carabinieri Forestale                                                           |
| 112         | Numero Unico di Emergenza (NUE)                                                 |
| 080/3036010 | Stazione Carabinieri Santeramo in Colle (dalle ore 8,00 alle ore 20,00)         |
| 080/3036014 | Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile (dalle ore 8,00 alle ore 20,00). |

## VIGILANZA E SANZIONI

### 13) Vigilanza

Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, il Nucleo di Vigilanza Ambientale regionale, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono tenuti a vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, per quanto di rispettiva competenza, sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

### 14) Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente Ordinanza.

Ai trasgressori dei divieti, prescrizioni e obblighi previsti dalla presente Ordinanza, verranno applicate le seguenti sanzioni:

- ✓ punti 1) - 4): si fa riferimento alle sanzioni previste nell'art. 6 del D.P.G.R. n. 334/2025, ovvero al pagamento di una somma da un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14;
- ✓ punti 2) - 3) - 5) - 7.2) - 8) - 9): si fa riferimento alle sanzioni previste dall'art. 12, lett. a) della L.R. n. 38/2016, ovvero al pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 2.500,00;
- ✓ punti 6) - 7.1): si fa riferimento alle sanzioni previste dall'art. 12, lett. b), della L.R. n. 38/2016, ovvero al pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;
- ✓ punto 10): si fa riferimento alla sanzione prevista dall'art. 22 del Regolamento di Polizia Locale, ovvero al pagamento della somma da euro 50,00 ad euro 500,00, con l'obbligo di provvedere all'immediata pulizia e bonifica dell'area.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, sarà punita a norma dell'art. 10 della L. n. 353/2000 e, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, con la somma da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

### 15) Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto decretato nel D.P.G.R. n. 334 del 10/06/2025 *"Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Puglia. Anno 2025"*.

### Dispone che la presente Ordinanza:

- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune, nonché mediante affissione di manifesti sul territorio comunale;
- venga trasmessa, da parte del Servizio di Protezione Civile, per quanto di competenza, a:
  - ✓ Comando di Polizia Locale;
  - ✓ Giunta Comunale;
  - ✓ Settori dell'Amministrazione Comunale;
  - ✓ Associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale (giaccheverdisanteramo@gmail.com; ghibli.ceraso@alice.it; info@pubblicaassistenza.com; santeramoincolle@cri.it);
  - ✓ Stazione Carabinieri di Santeramo in Colle (tba30980@pec.carabinieri.it);
  - ✓ Stazione Carabinieri Forestale di Cassano delle Murge (fba43425@pec.carabinieri.it);
  - ✓ Questura di Bari (urp.quest.ba@pecps.poliziadistato.it);
  - ✓ Guardia di Finanza - Comando Provinciale di Bari (BA0550000p@pec.gdf.it);
  - ✓ Parco Nazionale dell'Alta Murgia (protocollo@pec.parcoaltamurgia.it);
  - ✓ Direzione Provinciale ANAS Bari (ct.adriatica@postacert.stradeanas.it);
  - ✓ Direzione Provinciale viabilità Bari (viabilitatrasporti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it);
  - ✓ RFI Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Territoriale Produzione Bari (rfi-dpr-dtp.ba@pec.rfi.it);
  - ✓ Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia (cbta.bari@pec.terreapulia.it);
  - ✓ Città Metropolitana di Bari (protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it).
- venga inviata, da parte del Servizio di Protezione Civile, per conoscenza a:

- ✓ Presidenza Giunta Regione Puglia  
(segreteria.presidente@regione.puglia.it - servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it);
- ✓ Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Bari  
(protocollo.prefba@pec.interno.it - protcivile.prefba@pec.interno.it);
- ✓ Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bari (com.bari@cert.vigilfuoco.it);
- ✓ Comando Provinciale dei Carabinieri (tba22595@pec.carabinieri.it);
- ✓ Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia – Gruppo di Bari (fba43420@pec.carabinieri.it).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Dalla Residenza Municipale, 12 giugno 2025.

F.to Il Sindaco – Autorità Territoriale di Protezione Civile  
(Avv. Vincenzo Luciano Casone)

C\_1330 - 0 - 1 - 2025-06-12 - 0016469